

RISOLUZIONE N. 18/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 14 aprile 2022

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale*

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

- l'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall'articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 5, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 20 per cento dall'articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- l'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo

straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall'anno 2022;

- l'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6961” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.**
- **“6962” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.**
- **“6963” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.**
- **“6964” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *“importi a*

debito versati”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si evidenzia che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti d’imposta indicati nella presente risoluzione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente